

Prot. n. 116163/2014-17

San Marino, 22 ottobre 2014/1714 d.f.R

Gent. Dott.ssa Giovanna CrescentiniDirigente Segreteria Istituzionale

Gent.mi Consiglieri Andrea Zafferani Ivan Foschi Elena Tonnini

Loro Sedi

Oggetto:

Risposta ad interpellanza id 17138739

In merito all'interpellanza depositata in data 13 ottobre 2014 presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale si specifica quanto segue:

1. Perché, qualora corrispondesse al vero che "Banca Centrale ha ritenuto che l'avvio degli investimenti dovesse essere subordinata all'approvazione del Regolamento", il Comitato Amministratore ha impiegato così tanti mesi ad elaborarlo e perché ha ritenuto di produrre successivamente un Regolamento non compatibile con la legge 191/2011;

Il Comitato Amministratore (CA), in accordo con Banca Centrale, suo organo di Vigilanza, ha fatto sue le indicazioni più volte fornite dalla medesima Banca Centrale circa la necessità che gli investimenti previdenziali integrativi del secondo pilastro dovessero essere subordinati all'approvazione del Regolamento. Ciò in ragione del fatto che ogni tipo di investimento di natura integrativa pensionistica, come ogni altra forma di investimento finanziario in fondi comuni, richiede dei criteri che stabiliscano i doveri e i diritti degli aderenti al fondo, e del fondo medesimo verso gli aderenti. Banca Centrale ha sancito questo principio "necessario", e non limitatamente prudenziale, sin dall'inizio del dialogo tra Fondiss e la medesima Banca Centrale ponendolo per iscritto nella Comunicazione al CA prot. n. 12/11679 del 6 dicembre 2012. Ciò detto, e con riferimento ai tempi di elaborazione del Regolamento è utile ricordare che il CA è stato nominato nella seduta del 19 giugno 2012, e si è riunito per la prima volta in data 13 luglio 2012. Dal punto di vista operativo il CA non era dotato né di struttura amministrativa, né di struttura per la gestione finanziaria, né, appunto, del Regolamento che ne doveva disciplinare l'operato. Perciò, i primi impegni presi dal Comitato Amministratore sono stati rivolti alla predisposizione della convezione con l'ISS e all'architettura della struttura amministrativo-contabile per essere operativi nella fase del versamento dei contributi alla data del 1º luglio 2012, fissata per legge come data di inizio della raccolta contributiva integrativa. Successivamente, alcune rinunce alla nomina nel CA e perciò i nuovi passaggi per la nomina in seno al Consiglio Grande e Generale hanno determinato una ricomposizione del CA. A settembre 2012, a seguito della raccolta dei materiali, effettuati nelle settimane precedenti dai membri del CA, materiali necessari per l'elaborazione del Regolamento del tutto precipuo nel quadro internazionale in quanto afferente a pensione integrativa di tipo pubblico, e non integrativo privato, come per esempio nella struttura europea, è iniziato il lavoro per la stesura e composizione del testo medesimo del Regolamento. Obiettivo generale del CA era quello di produrre un



testo regolamentativo che rispettasse i principi generali di legge istitutiva di Fondiss, sia per le parti esplicitamente disciplinate (diritti e doveri), che per quelle che la legge istitutiva non regolamenta, ma altresì non vieta espressamente. Perciò, esso è stato oggetto di un serrato confronto tra il Comitato Amministratore di Fondiss, gli uffici amministrativi ISS e la Banca Centrale, con continui scambi di osservazioni e proponimenti tra gli attori; il confronto e il conseguente recepimento di tali osservazioni, nonché la necessità di incardinare nel Regolamento funzioni del sistema integrativo pensionistico che coniugassero la vocazione pubblica della disciplina sammarinese con il contesto giuridico tipicamente privatistico della gestione finanziaria previdenziale integrativa, hanno consentito di presentare una prima stesura alle parti sociali nella riunione pubblica del CA in data 3 dicembre 2012 e alla luce del successivo confronto sviluppatosi nel mese di gennaio 2013, anche in collaborazione con Banca Centrale, di predisporre il testo definitivo, condiviso con le parti sociali, consegnato alla Segreteria di Stato per la Sanità in data 27 febbraio 2013. Nelle more dei tempi successivi alla presentazione e discussione del Regolamento, l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Grande e Generale si è avuta in data 24 ottobre 2013.

2. Se corrisponde al vero che, come riportato nel comunicato del Comitato Amministratore di Fondiss, a seguito dell'approvazione del Regolamento il Comitato avesse provveduto ad indire apposita gara per l'investimento dei versamenti contributi. In caso di risposta positiva a questo quesito, si chiede perché la Segreteria di Stato alla Sanità, nella risposta ad una precedente interpellanza id17136430 del 12/05/2014 abbia riferito che "il Comitato Amministratore di Fondiss, stante anche la non emanazione del Decreto Delegato che deve fissare i criteri di scelta del gestore finanziario, di cui all'art.5 punto 7 della Legge n.191/2011, non ha mai previsto di convenzionarsi ne ha mai interpellato soggetti terzi per la gestione del Fondo. Si richiede di motivare il motivo della discordanza.

Il Comitato Amministratore, a seguito dell'approvazione del Regolamento, vista soddisfatta la condizione preventiva posta dalla Vigilanza, ha indetto una gara per investire in depositi a termine la liquidità accumulatosi, in data 30 ottobre 2013 con lettera prot. n. 44/2013. In questa fase, il CA ha richiesto alle banche sammarinesi di presentare la propria offerta per l'accensione di depositi a termine. Occorre, qui, rimarcare due elementi che hanno condizionato le scelte del CA. In primo luogo, Banca Centrale con comunicazione del 6 dicembre 2012 prot. n. 12/11679 aveva già indicato in maniera tassativa che per la fase di avvio del Fondo l'accensione di depositi a termine era l'unica forma ammissibile di investimento, in quanto come banca depositaria non era attrezzata alla gestione complessa di flussi finanziari derivanti da portafogli di attività articolate, gestione, invece, tipica delle banche di investimento e dei gestori finanziari. In secondo luogo, questa tipologia di investimento era, ed è, nella prassi internazionale anche quella espressamente consigliata da altri organi di Vigilanza dei fondi pensione, come per il caso italiano la COVIP, che consigliano come, nelle more di stipula di convenzioni con gestori finanziari e amministrativi dei fondi pensionistici, la liquidità che si accumula nel fondo venga impiegata in operazioni finanziarie semplici, quali pronto contro termine, certificati di deposito o depositi a termine, in quanto sostanzialmente privi di rischio per tipologia e durata. Tuttavia, una volta approvato il Regolamento la volontà di investimento del CA di Fondiss è stata bloccata da Banca Centrale, prima con richieste informali, e poi formali con comunicazione del 19 dicembre 2013 prot.n. 13/10961 in cui Banca Centrale richiedeva, per ulteriore precauzione, la sospensione della procedura poiché ancora in essere alcune problematiche di ordine gestionale, riconducibili alla disponibilità e adeguatezza dei sistemi amministrativo-contabili specifici di un fondo di previdenza complementare. Il Comitato Amministratore si è adequato alle indicazione dell'organo di Vigilanza, ed ha atteso il completamento della migrazione dei dati previdenziali del secondo pilastro dall'ISS al service amministrativo; procedura che si è perfezionata, nel mese di gennaio 2014. In guisa di ciò, il Comitato Amministratore non ha avuto, ad oggi, né modo e né la possibilità di interpellare soggetti terzi per la gestione finanziaria del Fondo, in quanto tutt'ora in attesa dell'emanazione del Decreto Delegato di cui all'art. 5 punto 7 della Legge n. 191/2011 (che/deve stabilire modalità e disciplina della relazione tra Fondiss e il gestore finanziario), e della già sopra citata

REPUBBLICA DI SAN MARINO



disposizione limitativa del 6 dicembre 2012 dell'organo di vigilanza tutt'ora in essere. Questa è la semplice cronologia delle cose, da cui si desume che non ci sono discordanze.

3. Se corrisponda al vero che "Banca Centrale ha sempre ritenuto di doversi astenere dal rilasciare pareri di consulenza finanziaria", così come sarebbe previsto dall'art.11 comma 4 della Legge 191/2011 e che abbia ribadito tale volontà anche successivamente al referendum. In caso di risposta positiva si chiede per quale ragione il Comitato Amministratore non abbia denunciato prima tale inadempienza alla legge da parte di Banca Centrale e come ed in che tempi si intenda imporre a Banca Centrale di dare piena esecuzione ad una disposizione legislativa oggi vigente;

Banca Centrale ha sempre dichiarato di doversi astenere dall'attività di consulente finanziario attribuitale dall'art. 11 comma quattro della Legge n. 191/2011, in quanto tale attività è in conflitto di interessi con l'attività di vigilanza che la stessa Banca Centrale svolge nei confronti sia di Fondiss che di tutto il sistema finanziario/bancario sammarinese. Tale necessità è stata comunicata una prima volta da Banca Centrale in data 5 ottobre 2012 con lettera prot. n. 12/9495 e successivamente con lettera del 18 luglio 2014 prot. n. 14/6872. Il Comitato Amministratore ha sempre ottemperato alle disposizioni impartite da Banca Centrale, in quanto organo demandato per legge a vigilare sul corretto andamento del Fondo e operato del Comitato Amministratore. Non è, ovviamente, nelle competenze di Fondiss svolgere, e tanto meno arrogarsi, ruoli istituzionali, ma il solo mandato che gli si riconosce per legge è quello relativo alla gestione del fondo previdenziale integrativo, e in ciò il dialogo collaborativo, anche se ad occasione critico, con Banca Centrale.

4. In base a quale norma di legge (non di Regolamento, proprio di legge) si sia deciso di impiegare l'intera disponibilità finanziaria di Fondiss in un'unica tipologia di investimento (depositi a termine) ed in un unico settore (banche sammarinesi), annullando il concetto di diversificazione del rischio e non rispettando i parametri previsti nell'art.11 della legge 191/2011;

Non esistono norme di legge che impongono tipologie di investimento a Fondiss che non siano ottemperate nel principio generale di salvaguardia del capitale e di minimizzazione dei rischi e dei costi, e nelle indicazioni di natura prudenziale, ma vincolante, della Banca Centrale in quanto organo di Vigilanza. E perciò, come già spiegato al punto 2, la forma di investimento in "depositi a termine" è stata presa dal CA sulla base della più volte citata comunicazione di Banca Centrale del 6 dicembre 2012 prot. n. 12/11679, che limitava la tipologia di investimento per ragioni prudenziali e per coerenza con la prassi internazionale condivisa anche dagli altri organi di vigilanza dei fondi previdenziali. Occorre precisare che l'investimento in "depositi a termine" garantisce rendimenti a bassissima componente di incertezza, e quindi consente di rispettare il principio della prudenza. Si aggiunga inoltre che tale forma di investimento sostanzialmente risk-free, e semplice nel gestione dei flussi finanziari, consente a Banca Centrale - senza onerosi adeguamenti nelle sue infrastrutture tecnologiche e gestionali, e dunque senza ricadute di costi aggiuntivi per la gestione economica di Fondiss - di svolgere il ruolo attribuitogli per legge di banca depositaria. Tali costi aggiuntivi, ove si manifestassero, sarebbero destinati ad accrescere notevolmente i costi attuali di gestione di Fondiss, e dunque a incidere negativamente sulla redditività dei suoi aderenti. Perciò, al fine di dare attuazione alla predetta comunicazione di Banca Centrale del 6 dicembre 2012, il CA ha proceduto alla sottoscrizione di un accordo quadro che definiva il perimetro della relazione di credito tra Fondiss, Banca Centrale e le banche sammarinesi. Sulla base di tale accordo le banche sono state selezionate seguendo due criteri: la stabilità finanziaria degli istituti (selezionandoli attraverso la composizione, curata dal CA, degli indici di Basilea, e di quelli relativi all'esposizione finanziaria, alla redditività e all'indebitamento), e incrociando questi dati con i rendimenti offerti sulle forme di investimento richiesto per scadenze a breve non superiori ai 9 mesi. Vale, infine, la pena di ricordare, che ogni investimento è rischioso per definizione, e che la diversificazione del rischio si articola per tipologia di investimento, per durata (duration), per correlazione dei rischi (beta), per componente autonoma (alpha), per rischio sistematico (o non diversificabile), e rischio non sistematico (o

REPUBBLICA DI SAN MARINO



diversificabile), e per grado di avversione al rischio del risparmiatore/investitore. In questa prospettiva, il mandato attribuito a Fondiss, la durata degli investimenti, la diversificazione in portafogli diversi (ossia le banche medesime) e la tipologia dell'investimento rendono, in questa fase di avvio, il portafoglio di Fondiss a ridottissima rischiosità. Nonostante ciò per portafogli equivalenti in tipologia, composizione e durata, per gli anni 2013 e 2014, si sono registrati, a livello internazionale, rendimenti altrettanto equivalenti.

- 5. In che tempi si intenda arrivare ad una revisione del Regolamento di Fondiss per renderlo compatibile con la legge 191/2011 che è tornata in vigore;
- I tempi devono essere necessariamente contenuti, solo in questa maniera sarà possibile garantire degli interessi agli iscritti.
- 6. Se il Governo intenda promuovere un confronto in Commissione Previdenza fra Banca Centrale, Comitato Amministratore di Fondiss e servizi amministrativi dell'ISS per verificare e delineare le rispettive responsabilità e compiti e dare piena attuazione alla legge 191/2011;

Data la delicatezza dell'argomento, i confronti dovranno continuare al fine di completare il percorso nel minor tempo possibile.

7. Se il Governo abbia valutato le modalità di risolvere l'affidamento della gestione dei servizi amministrativi del Fondiss affidata, alla società SIAC s.r.l. in palese contrasto con quanto previsto dall'attuale legge 191/2011. Quali sono le iniziative già messe in atto per restituire all'ISS la gestione amministrativa ?

A seguito degli incontri del tavolo tra maggioranza ed opposizione e Governo, sono stati avviati contatti con aziende sammarinesi in possesso di competenze specifiche sulla previdenza al fine di internalizzare il servizio amministrativo contabile relativo a Fondiss, nei giorni scorsi sono state formalizzate due proposte di internalizzazione del servizio che verranno vagliate nei prossimi giorni dal Governo e successivamente portati a conoscenza del tavolo.

8. Se il Governo non ritenga necessario provvedere alla sostituzione dei membri del Comitato Amministratore visto che il recente risultato referendario che ha di fatto bocciato l'operato di quest'ultimo e che quindi ora si ritrova ad operare in palese conflitto con la volontà della maggior parte dei contribuenti con il rischio che metta in atto pratiche sconvenienti e lesive degli interessi di questi ultimi. Si chiede, pertanto, se il Governo non ritenga indispensabile procedere alla modifica del Decreto Delegato 20 marzo 2012 n.25 introducendo altre cause di revoca dell'incarico come ad esempio la negligenza e il non perseguimento degli interessi degli iscritti ed aprire un dibattito Consigliare in merito.

Si coglie da questo ultimo punto la volontà di confrontarsi su una materia che interessa tutti e ben venga questa iniziativa. Ad oggi non si ritiene di voler sostituire il Comitato Amministratore di Fondiss, il quale ha sempre operato nell'interesse degli iscritti, nello stesso tempo si ritiene affrettata anche una modifica al Decreto Delegato 20 marzo 2012 n.25.

Cordiali saluti,

Francesco Mussoni Segretario di Stato

Tel. +378 (0549) 883040

Fax +378 (0549) 883044